

Circolare n° 4/2021

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE e ASSEGNO UNICO 2021

É ormai tempo di presentare le domande per la richiesta dell'Assegno Nucleo Familiare per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021: a tal proposito, si propone un sunto delle principali NOVITA' dell'ASSEGNO PONTE con scadenza 31/12/2021.

La novità principale, infatti, è rappresentata dal fatto che dal 01.07.2021 potranno presentare la domanda anche tutte la categorie che prima erano escluse da questo beneficio.

Distinguiamo tra le due categorie di soggetti coinvolti:

- Per i lavoratori dipendenti del settore privato e parasubordinati, niente è cambiato rispetto a prima se non la durata del periodo che terminerà il 31.12.2021 (ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE);
- Per tutte le categorie di soggetti che in precedenza erano escluse e non percepivano l'assegno al nucleo familiare perché
 non avevano i requisiti previsti, è stato istituto un assegno temporaneo, anch'esso con scadenza 31.12.2021 (ASSEGNO
 UNICO TEMPORANEO);

In particolare, dal 17 giugno scorso è possibile presentare le domanda per **ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE** secondo le consuete modalità e tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legge n. 79/2021:

- Il periodo richiesto decorrerà dal 01.07 fino al 31.12.2021 in previsione del definitivo lancio definitivo per tutti dell' ASSEGNO UNICO
- Le **nuove tabelle** degli importi pubblicate dall'INPS comprendono gli importi per il periodo luglio dicembre 2021, e tengono conto dell'aumento dell'importo, pari a:
 - 1. **37,5 euro per ciascun figlio**, nei nuclei familiari fino a 2 figli;
 - 2. **55 euro per ciascun figlio**, nei nuclei familiari di almeno 3 figli.

Mentre dal prossimo **1º luglio** 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura dell'**ASSEGNO UNICO TEMPORANEO**.

Vi riportiamo un sintesi delle principali caratteristiche delle due prestazioni previste:

	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	ASSEGNO UNICO
A CHI E' RIVOLTA	Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti del privato, parasubordinati, nonché dei titolari di pensione o di prestazioni previdenziali. L'invio è necessario anche per chi già fruisce degli assegni al nucleo familiare.	Tutte le altre categorie di lavoratori, diverse da quelle previste dall'assegno al nucleo familiare
REQUISITI	Il nucleo del richiedente può essere composto da: coniuge/parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;	L'Assegno temporaneo è erogato dall'Istituto in presenza di: • figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido predittivo, • ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'assegno temporaneo

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it *Tel:* 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it Tel: 333.3609839

Studio Ulivi



Consulenza del Lavoro

- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.

Per quanto concerne genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all'ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti: in mancanza, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. In caso di genitore affidatario, il diritto permane anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione e viene esercitato in virtù dell'eventuale posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile.

REDDITO COMPLESSIVO

I redditi da considerare – che dovranno essere composti, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato - sono quelli assoggettabili all' IRPEF prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno.

Questo significa che non dovranno essere dichiarati - a titolo esemplificativo -TFR ed eventuali anticipazioni, arretrati di CIG riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione, indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale, gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale:
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18 anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità

L'Assegno unico sarà:

- esente dall'Irpef
- compatibile con il reddito di cittadinanza
- compatibile con assegno di natalità
- compatibile con premio di nascita
- compatibile con fondo di sostegno alla natalità
- compatibile con con bonus asilo nido
- compatibile con altri aiuti e bonus erogati da Regioni e Comuni.

PRESENTAZION E DELLE DOMANDE

L'Assegno viene erogato a seguito di domanda che deve essere presentata per ogni anno nel quale si ha diritto, tenendo presente che qualsiasi **variazione** intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo, durante il periodo di richiesta, deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni.

Domande attraverso le modalità previste dalla circolare n. 45/2019. Ovvero:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito www.inps.it "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito";
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164;
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il **31 dicembre 2021**.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto entro il 1º ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it *Tel:* 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it *Tel:* 333.3609839

Studio Ulivi



Consulenza del Lavoro

	Escluse dalla procedura telematica sono i dipendenti privati di	
	aziende agricole e i dipendenti pubblici; i lavoratori agricoli a	
	tempo indeterminato (OTI), invece, dovranno presentare al	
	datore il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.	
	Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, inoltre, è necessario	
	allegare alla stessa l'Autorizzazione (ANF43) rilasciata	
	dall'Istituto.	
MODALITA' DI	L'assegno, il cui diritto spetta dal primo giorno del periodo di	Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021,
PAGAMENTO	paga nel corso del quale si verificano le condizioni necessarie e	saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di
	fino alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni	luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la
	stesse vengono a mancare, viene generalmente pagato dal	decorrenza della misura corrisponderà al mese di
	datore di lavoro per conto dell'INPS; il pagamento diretto da	presentazione della domanda.
	parte dell'Istituto avviene, invece, soltanto nei confronti di	L'inps verserà gli importi direttamente nel conto corrente
	addetti ai servizi domestici; di iscritti alla Gestione Separata; di	indicato dal richiedente. In caso di genitori separati con affido
	operai agricoli a tempo determinato (OTD); di lavoratori di	condiviso sarà suddiviso al 50% tra i due genitori
	ditte cessate o fallite (in questo caso, la domanda telematica	
	deve essere presentata all'Istituto, nel limite della prescrizione	
	quinquennale, attraverso il servizio online dedicato);di	
	beneficiari di altre prestazioni previdenziali.	
MISURA	Le nuove tabelle pubblicate dall'INPS comprendono i valore	L'importo mensile dell'Assegno temporaneo spettante al
DELL'ASSEGNO	da erogare ai diversi richiedenti e tengono conto	nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata
	dell'aumento dell'importo previsto.	al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli
	Sarà l'INPS, una volta ricevute le domande, a calcolare gli	importi mensili per ciascun figlio minore.
	importi giornalieri degli assegni al nucleo familiare e quelli	Gli importi per l'assegno sono rapportati alla situazione
	mensili teoricamente riconosciuti in base:	economica della famiglia:
	 alla composizione del nucleo familiare; 	con ISEE fino a 7 mila euro e 2 figli a carico l'assegno
	al reddito conseguito negli anni precedenti.	sarà di 167,5 euro per ciascuno
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	 con iSEE fino a 7 mila euro e con almeno 3 figli l'assegno
		sarà di 217,8 per ciascuno
		con ISEE tra 40 e 50 mila euro l'assegno scende
		rispettivamente a 30 o 40 euro (in presenza di due o tre
		o più figli)
		sopra la soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, la
		misura non spetta.
		Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun
		figlio minore disabile presente nel nucleo.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it *Tel:* 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it *Tel:* 333.3609839